



**“Scelte di fine vita:  
dal caso Welby al referendum respinto dalla Consulta”**

**di Michele Pappone**

*Avvocato, Dottore di ricerca, Professore a contratto, Funzionario AIFA*

**e di Diana Amoroso**

*Avvocato, Dottoranda di ricerca, Funzionario AIFA*

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 50/2022 (Pubblicazione in G. U. 02/03/2022, n. 9)**

Presidente: Giuliano Amato

Redattore: Franco Modugno

*La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente), dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 15 dicembre 2021.*

---

[SOMMARIO: 1. Premessa: le note vicende Welby ed Englaro. - 2. La giurisprudenza della Corte europea in materia di scelte di fine vita. - 3. Il caso Dj Fabo. - 3.1 La doppia pronuncia della Corte costituzionale. - 3.2 (segue) Le ricadute sul processo penale a carico di Marco Cappato. - 4. Il caso Trentini. - 5. Il (tentato) referendum abrogativo della fattispecie di cui all'art. 579 c.p., dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale].

#### 1. Premessa: le note vicende Welby ed Englaro

Piergiorgio Welby era affetto da una gravissima distrofia muscolare degenerativa, che lo aveva costretto dal 1997 ad essere collegato ad un respiratore automatico. Dopo anni di indicibili sofferenze sia fisiche che psicologiche, Welby, pienamente cosciente della irreversibilità della sua patologia, aveva chiesto il distacco del respiratore automatico sotto sedazione<sup>1</sup>. Al rifiuto del medico curante, il paziente aveva presentato al Tribunale di Roma, sezione 1 civile, un ricorso d'urgenza ai sensi degli articoli 669 ter e 700 del codice di procedura civile, ricorso dichiarato, il 16 dicembre 2006, inammissibile, con la motivazione che il diritto all'autodeterminazione, pur garantito dalla costituzione e qualificato dallo stesso giudice "grande conquista civile delle società culturalmente evolute", era purtroppo privo di una disciplina giuridica specifica. L'ordinanza veniva impugnata dalla Procura della Repubblica di Roma, perché "affetta da una palese contraddizione" e, quindi, da un vizio logico. Nel frattempo, un medico anestesista, dott. Mario Riccio, si dichiarava disponibile ad accogliere la richiesta del malato e, dopo averne accertato lo stato di consapevolezza e avere avuto conferma dell'attualità della decisione, procedeva alla sedazione profonda e al distacco del respiratore, il che determinava nell'arco di mezz'ora la morte di Piergiorgio Welby il 20 dicembre 2006.

Il dottor Riccio subiva così due procedimenti, l'uno disciplinare davanti all'Ordine dei medici di Cremona, conclusosi con l'archiviazione, l'altro penale davanti alla Procura della Repubblica di Roma. Quivi il giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero e rinviava a giudizio il medico per il reato di cui all'articolo 579 c.p. (omicidio del consenziente). Il procedimento si concludeva con la sentenza del 1° luglio 2007, n. 2049, di "non luogo a procedere", stante il diritto all'autodeterminazione sancito dal secondo comma dell'art.32 della costituzione, nonché dall'articolo 5 della convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina, diritto qualificato dal giudice, alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità, come "un diritto soggettivo ... già perfetto" alla nascita, "non necessitando di alcuna disposizione attuativa". Onde la sussistenza, a favore dell'imputato, dell'esimente di cui all'articolo 51 c.p. (adempimento di un dovere).

Il diritto al rifiuto dei trattamenti, secondo il GUP, rientra tra i diritti inviolabili della persona, di cui all'art. 2 Cost., e si collega strettamente al principio di libertà di autodeterminarsi riconosciuto all'individuo dall'articolo 13 della nostra Carta fondamentale e confermato anche a livello internazionale nella Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (ratificata nel nostro diritto interno dalla legge 145/01). Sul medico incombe, in ragione della professione esercitata e dei diritti e dei doveri scaturenti dal rapporto terapeutico instauratosi con il paziente, il dovere giuridico di consentirne l'esercizio del rifiuto della terapia, con la conseguenza che se il sanitario - osserva il giudice del Tribunale di Roma -

---

<sup>1</sup> Sul caso Welby, *amplius*, v. A. MASSARO, *Questioni di fine vita e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2020, 17 ss.; M.R. DONNARUMMA, *Il suicidio medicalmente assistito. Una scelta responsabile della Corte costituzionale di fronte all'immobilismo del parlamento*, in *Giurisprudenza penale web*, 2020, 1.

in ottemperanza a tale dovere, contribuisse a determinare la morte del paziente per l'interruzione di una terapia salvavita, non risponderebbe penalmente del delitto di omicidio del consenziente, in quanto avrebbe operato alla presenza di una causa di esclusione del reato e segnatamente quella prevista dall'art. 51 del codice penale. Secondo il Gup, dunque, «la fonte del dovere per il medico risiederebbe in prima istanza nella stessa norma costituzionale che è fonte di rango superiore rispetto alla legge penale».

L'altra nota vicenda in materia riguarda Eluana Englaro, vittima, il 19 gennaio 1992, a ventuno anni, di un incidente stradale, con conseguente trauma cranico-encefalico e uno stato vegetativo permanente. Nel 1999 il padre, Beppino Englaro, nominato suo tutore con sentenza del Tribunale di Lecco del 19 dicembre 1996, inizia la battaglia legale per porre fine al calvario della figlia, battaglia destinata a protrarsi fino al 2008 in un drammatico confronto giudiziario tra due interpretazioni: prevalenza del valore della vita o salvaguardia della dignità della persona. Il Tribunale di Lecco respinge più volte (decreti del 2 marzo 1999, del 20 luglio 2002, del 2 febbraio 2006), in nome del principio di indisponibilità del diritto alla vita, l'istanza del padre per l'autorizzazione ad interrompere l'alimentazione artificiale della figlia, mentre la Corte d'appello di Milano rigetta nel merito i ricorsi, invocando il dibattito ancora aperto sulla qualificazione scientifica dell'alimentazione e idratazione artificiali (decisione del 31 dicembre 1999), la mancanza di una disciplina legislativa (decisione del 10 dicembre 2003) e infine (decisione del 16 dicembre 2006) invocando la priorità da darsi al diritto alla vita in presenza di una persona incapace.

Contro quest'ultima decisione del 2006 e per il suo annullamento l'Englaro ricorre, il 3 marzo 2007, alla Corte di cassazione, cui si aggiunge il ricorso in via incidentale del curatore speciale, nominato ai sensi dell'articolo 78 del c.p.c.

I due ricorsi, il principale e l'incidentale, vengono riuniti dalla Corte di cassazione, che il giudice così riassume: a) se la terapia praticata (alimentazione artificiale mediante sondino nasogastrico) integri una forma di accanimento terapeutico; b) se la terapia possa essere interrotta su richiesta del tutore, in base alle opinioni a suo tempo espresse dalla paziente e ai di lei convincimenti circa il significato della dignità umana. La Corte di Cassazione – escluso che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano, in sé, oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario – ha deciso che il giudice può, su istanza del tutore, autorizzarne l'interruzione in presenza di due circostanze concorrenti: a) la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; b) sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, deve essere negata l'autorizzazione, perché allora va data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa.

A seguito di detta pronuncia, la Corte d'appello di Milano, sezione 1 civile, avendo constatato la presenza, nel caso di specie, delle condizioni fissate dal giudice di cassazione, ha autorizzato, con decreto del 9 luglio 2008, n. 88, l'interruzione del trattamento sanitario.

## *2. La giurisprudenza della Corte europea in materia di scelte di fine vita*

L'orientamento costante assunto negli anni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle questioni inerenti alle scelte di fine vita ha tendenzialmente dato rilievo al dovere dello Stato, in conformità alle disposizioni

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di non privare della vita coloro che sono sottoposti alla sua autorità e di porre in essere norme deterrenti per la commissione di reati contro la persona. A parere della Corte, il diritto di cui all'art. 2 CEDU è sempre stato considerato assoluto, privo di aspetti negativi e non assistito da alcun diritto di autodeterminazione.<sup>2</sup>

Un primo ordine di decisioni adottate dalla Corte EDU riguarda il suicidio assistito o, più in generale, le condizioni per l'accesso ai farmaci letali.

Nel caso *Pretty c/ Regno Unito*<sup>3</sup>, relativa alla situazione di donna affetta da una malattia neurodegenerativa molto grave che l'avrebbe destinata ad una morte estremamente dolorosa, veniva lamentata dinanzi alla Corte EDU la violazione degli artt. 2, 3, 8, 9 e 14 CEDU a seguito del rifiuto delle autorità di prestare assicurazioni preventive al marito per l'impunità necessaria in caso di aiuto al suicidio. La Corte non riconosceva la violazione dell'articolo 2, ritenendo che il diritto alla vita non potesse essere interpretato nel senso di garantire un diritto alla morte, né dell'art. 3 della Convenzione, negando che gli obblighi positivi che derivano da tale disposizione possano interpretarsi nel senso di imporre allo Stato di prevedere azioni volte a porre fine alla vita. Quanto all'art. 8, la Corte riconosceva che l'ingerenza nel godimento del diritto alla vita privata della ricorrente fosse da considerarsi giustificata ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, poiché il divieto di suicidio assistito mirava a garantire in particolare categorie di soggetti vulnerabili non in grado di prendere decisioni informate in materia di fine vita. La Corte riteneva, inoltre, di escludere la violazione della libertà di pensiero, coscienza e religione, considerando che le istanze della sig.ra Pretty non potessero qualificarsi quali manifestazione di un credo o religione ai sensi dell'art. 9 CEDU. Escludeva, infine, anche la sussistenza della violazione dell'art. 14 CEDU sollevata dalla ricorrente, la quale aveva argomentato che il divieto di suicidio assistito imponeva una limitazione al godimento del diritto alla vita privata in modo discriminatorio per le persone che, gravando in condizione di grave disabilità, non potessero togliersi la vita senza l'assistenza di qualcuno. Per la Corte, tuttavia, la previsione di una deroga che consenta l'accesso al suicidio assistito a chi non possa agire autonomamente «*would seriously undermine the protection of life which the 1961 Act was intended to safeguard and greatly increase the risk of abuse*», dal momento che sarebbe, nella maggior parte delle ipotesi, difficile distinguere con precisione tra chi sia in grado e chi invece non sia nelle condizioni di potersi suicidare senza aiuto di terzi.

La Corte si è espressa, poi, anche in materia di sospensione di idratazione e alimentazione artificiale, con un'importante sentenza della Grande Camera nel caso *Lambert ed altri c. Francia*<sup>4</sup>.

In particolare, la Corte si è espressa sulla compatibilità con la Convenzione del provvedimento del Consiglio di Stato francese che confermava la decisione - assunta dal medico competente e convalidata, come previsto dalla normativa francese, da un panel di tre colleghi - di interrompere la nutrizione e idratazione artificiali del sig. Lambert, in stato vegetativo permanente a seguito di un grave incidente stradale. Il ricorso era stato presentato dai genitori e dai fratelli del sig. Lambert, che lamentavano, in particolare, la violazione dell'art. 2 CEDU. Dopo aver negato che i ricorrenti potessero agire in nome di Vincent Lambert, la Corte riconosceva agli stessi lo status di vittime indirette, ma escludeva la sussistenza della violazione lamentata. La maggioranza dei giudici, infatti, pur riconoscendo un ampio margine di apprezzamento in materia di sospensione dell'alimentazione e idratazione artificiali, anche alla luce della

---

<sup>2</sup> Vedasi anche P. VALENTI, *Il diritto ad autodeterminarsi: il "fine vita" nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dirittifondamentali.it*, fasc. 1/2022, p. 17.

<sup>3</sup> Corte Edu, *Pretty c. Regno Unito*, n. 2346/02, ECHR 2002-III, in raccolta 2002 – III, consultabile sul sito [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>4</sup> Corte Edu, Grande Camera, sentenza del 5 febbraio 2015, ric. n. 46043/14, *Lambert & Altri c. Francia*, consultabile sul sito [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

varietà delle normative nazionali in materia, ribadiva che fosse in ogni caso riconoscibile un consensus tra gli ordinamenti europei «*as to the paramount importance of the patient's wishes in the decision-making process, however those wishes are expressed*». Riteneva poi che la legislazione francese costituisse un quadro giuridico sufficientemente chiaro per disciplinare con precisione le decisioni prese dai medici in situazioni come quelle del caso di specie e che il processo decisionale sulla situazione di Vincent Lambert fosse stato condotto in modo meticoloso; concludeva, quindi, che lo Stato avesse correttamente adempiuto agli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 CEDU.

Il caso Vincent Lambert, che ha impegnato la Corte europea e le Autorità giurisdizionali francesi per oltre dieci anni, ha riportato in primo piano il dibattito sul discusso tema dell'eutanasia e della sospensione dei presidi di sostegno vitale nei pazienti incapaci di esprimersi e ha posto l'accento sulla necessità di una delicata opera di bilanciamento e ponderazione dei diversi aspetti in gioco: l'autodeterminazione della persona, la vita, la libertà di scelta del paziente e la professionalità del medico che ha il delicato compito di indicare quando un determinato trattamento sanitario possa o meno ritenersi appropriato<sup>5</sup>.

### 3. Il caso Dj Fabo

Il 27 febbraio 2017 Fabiano Antoniani, dj Fabo, tetraplegico in seguito ad un incidente stradale, otteneva l'eutanasia in Svizzera. Il 28 febbraio 2017, Marco Cappato si presentava presso i Carabinieri di Milano rappresentando che, nei giorni immediatamente precedenti, si era recato in Svizzera per accompagnare presso la sede della Dignitas dj Fabo.

Marco Cappato veniva così iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano che, tuttavia, in data 2 maggio 2017, presentava nei confronti dell'indagato richiesta di archiviazione nella quale si proponeva un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 580 c.p., tale per cui la condotta doveva ritenersi penalmente irrilevante.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, dott. Luigi Gargiulo, fissava udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409 c. 2 c.p.p., per la data del 6 luglio 2017. Nel corso dell'udienza, i pubblici ministeri presentavano una memoria per chiedere al Giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. in relazione alla parte in cui incrimina la condotta di "partecipazione fisica" o "materiale" al suicidio altrui senza escludere la rilevanza penale della condotta di chi aiuta il malato terminale o irreversibile a porre fine alla propria vita, quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita fonte di una lesione del suo diritto alla dignità. Anche la difesa di Marco Cappato presentava una memoria difensiva con la quale chiedeva di valutare la compatibilità dell'art. 580 c.p. con la Carta Costituzionale.

In data 10 luglio 2017, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, dott. Luigi Gargiulo, rigettava le richieste avanzate dai pubblici ministeri e dalla difesa di Marco Cappato e imponeva alla Procura di formulare l'imputazione nei confronti di Marco Cappato per la fattispecie di aiuto al suicidio. In data 5 settembre 2017, Marco Cappato chiedeva di essere giudicato con il rito immediato e, in data 18 settembre 2017, veniva emesso dal Tribunale di Milano il decreto che dispone il giudizio immediato con data di inizio fissata per l'8 novembre 2017 davanti alla prima sezione della Corte di Assise.

All'udienza di discussione del 17 gennaio 2018, la pubblica accusa chiedeva la assoluzione dell'imputato o, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. Medesima richiesta veniva avanzata anche dalla difesa di Marco Cappato.

---

<sup>5</sup> P. VALENTI, *op. cit.*, p. 25.

All'udienza del 14 febbraio 2018, la Corte di Assise di Milano pronunciava ordinanza con cui sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. L'udienza davanti alla Corte Costituzionale si teneva in data 23 ottobre 2018.

### 3.1 *La doppia pronuncia della Corte costituzionale*

Il nostro ordinamento non punisce il suicidio<sup>6</sup>, neppure quando sarebbe materialmente possibile, ossia nel caso di tentato suicidio. Viene tuttavia punito severamente chi concorre nel suicidio altrui, tanto nella forma morale o materiale, ai sensi dell'art. 580 c.p. Il legislatore penale intende dunque, nella sostanza, proteggere il soggetto da decisioni in suo danno. Secondo la Corte costituzionale, nell'esaminare la questione sottoposta dalla Corte di Assise, afferma che tale assetto non può ritenersi contrastante col sistema, atteso che dall'art. 2 cost. discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo, non quello di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Neppure è possibile desumere la generale inoffensività dell'aiuto al suicidio da un generico diritto all'autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita. L'art. 580 c.p. è dunque funzionale alla protezione di interessi meritevoli da parte dell'ordinamento, il quale guarda alla persona umana come un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interesse collettivi. La circostanza che l'ordinamento non sanziona chi abbia tentato di porre fine alla propria vita non rende affatto incoerente la scelta di punire chi cooperi materialmente alla dissoluzione della vita altrui, coadiuvando il suicida nell'attuazione del suo proposito. Condotta, questa, che fuoriesce dalla sfera personale di chi la compie: l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione.

Occorre, tuttavia, considerare specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo: situazioni inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali.

Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32.

In simili casi, la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. Ciò, segnatamente in forza della legge 22 dicembre 2017, n. 219, «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»<sup>7</sup> legge che si autodichiara finalizzata alla tutela del diritto alla vita,

---

<sup>6</sup> Il suicidio, per converso, era represso nel diritto romano.

<sup>7</sup> La legge n. 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, è stata adottata dal parlamento dopo anni di acceso dibattito, in cui l'inerzia del legislatore aveva lasciato al giudice il difficile compito di trovare una possibile soluzione al problema del "fine vita", alla luce dei principi enunciati negli articoli 2, 13 e 32 della costituzione, anni in cui alcune vicende giudiziarie di ampia risonanza, quali i casi Welby e Englaro, avevano sempre più sensibilizzato le coscienze e l'opinione pubblica.

La legge, figlia di un lungo iter parlamentare, fornisce una disciplina organica a principi in larga misura entrati da tempo nel bagaglio culturale di giudici e operatori sanitari, oltre che già riconosciuti in diverse disposizioni di legge e trattati internazionali

alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 1, comma 1).

La disciplina da essa recata, successiva ai fatti oggetto del giudizio principale, recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all'epoca la giurisprudenza ordinaria – in particolare a seguito delle richiamate vicende Welby ed Englaro (cfr. *supra* § 1) – nonché le indicazioni della Corte costituzionale riguardo al valore costituzionale del principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico: principio qualificabile come «vero e proprio diritto della persona», che «trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione.

In quest'ottica, la citata legge n. 219 del 2017 riconosce ad ogni persona «capace di agire» il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale (art. 1, comma 5).

In ogni caso, il medico «è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo», rimanendo, «in conseguenza di ciò, [...] esente da responsabilità civile o penale» (art. 1, co. 6). La legislazione non consente invece al medico di determinare la morte. Il divieto assoluto al suicidio finisce per limitare la libertà d'autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita. La Corte costituzionale, onde evitare che l'art. 580 c.p. possa trovare, *in parte qua*, applicazione *medio tempore*, decide di rimettere comunque al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità – ferma restando l'esigenza di assicurare la tutela del malato nei limiti indicati dalla presente pronuncia – disponendo il rinvio del giudizio, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale all'udienza del 24 settembre 2019<sup>8</sup>, in esito alla quale valutare l'eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela.

---

ratificati dall'Italia, che hanno spianato la strada alla sua approvazione. La legge può essere scissa in due parti: la prima concernente lo statuto sul consenso informato in materia sanitaria e la seconda dedicata al biotestamento.

L'autodeterminazione della persona si eleva a motivo conduttore dell'intero provvedimento normativo. Ne discende che il consenso informato sottende anche il diritto di rifiutare la terapia e, ove in corso, d'interromperla deliberatamente. La libertà di cui gode il paziente è assoluta: il rifiuto alle cure non è sindacabile e vale a prescindere dalle motivazioni etico-religiose che lo innervano. Al fine di assicurare effettività alla libertà in parola occorre che il paziente sia stato specificamente informato in merito alla natura dell'intervento o del trattamento suggerito o imposto dalle circostanze. L'art. 1, co. 3 della legge riconosce all'interessato il diritto di rinunciare all'informazione oppure di designare la persona legittimata a riceverle e ad esprimere il consenso in luogo del paziente-incaricante. Il consenso deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. In caso d'incapacità legale il consenso al trattamento sanitario volontario è espresso dal legale rappresentante. L'inabilitato conserva il potere decisionale; se invece vi è un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo. Dalla legge si evince l'ammissibilità all'eutanasia passiva, ossia la persona capace di agire ha diritto di rifiutare il trattamento sanitario o di interromperlo, dove per trattamenti sanitari si intendono la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale. Il medico non può violare la volontà del paziente di ricorrere all'eutanasia passiva, ponendo così un limite all'obiezione di coscienza, viceversa riconosciuta in tema di aborto.

Per quanto riguarda le disposizioni anticipate di trattamento (o "biotestamento"), esse consistono in "dichiarazioni di volontà ora per allora", con le quali la persona maggiorenne e naturalmente capace di intendere e volere esprime ora per allora le proprie determinazioni, che varranno nel caso in cui si dovesse trovare in una situazione patologica che non le permette di maturare una volontà consapevole. Esse devono essere documentate per atto pubblico o per scrittura privata autenticata oppure per scrittura privata consegnata personalmente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza. Secondo il parere del Cds, è da escludere una loro standardizzazione.

<sup>8</sup> Corte cost., ord. 207 del 23 ottobre 2018. Cfr., *amplius*, U. ADAMO, *La Corte è attendista ... «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale»*, in *Forum Quaderni Costituzionali*; R. BALDUZZI, *L'alleanza terapeutica può includere l'aiuto a morire?*, in *Corti supreme e salute*, n.1/2019; C. CUPELLI, *Il caso Cappato, l'incostituzionalità differita e la dignità nell'autodeterminazione alla morte*, in *Dir. pen. cont.*, 3 dicembre 2018; E. FURNO, *Il "caso cappato". Le aporie del diritto*

A distanza di un anno, stante l'inerzia del legislatore e a disciplina invariata, la Corte costituzionale, come ormai noto, con sentenza 242/2019<sup>9</sup>, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Al fine di evitare possibili abusi nelle more dell'intervento legislativo e, quindi, la necessità di un controllo delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio, la Corte, ricordando i precedenti in materia di aborto (sentenza n. 27 del 1975) e, più di recente, in tema di procreazione medicalmente assistita (sentenze n. 96 e n. 229 del 2015), rinvia alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017, disposizione che «prefigura una «procedura medicalizzata» estensibile alle situazioni che qui vengono in rilievo». La Corte puntualizza, inoltre, la necessità che la verifica delle condizioni resti affidata a strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, con in più l'intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità, organo individuato, nelle more dell'intervento del legislatore, nei comitati etici territorialmente competenti. Quanto poi all'obiezione di coscienza del personale sanitario, la Corte precisa che «resta affidato ... alla coscienza del singolo medico se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato».

La sentenza n. 242 del 25 settembre 2019 della Corte costituzionale segna così una tappa importantissima nel lungo e travagliato percorso per una piena attuazione del principio di autodeterminazione, sancito dall'articolo 32, comma 2, della costituzione. Ed è, ancora una volta, la giurisprudenza a compiere il salto di qualità di fronte a un legislatore inerte, colmando responsabilmente il vuoto legislativo.

Una soluzione simile è stata peraltro adottata in Germania dalla Corte costituzionale tedesca, pervenendo alla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale della fattispecie che puniva l'aiuto "commerciale" al suicidio (§ 217 StGB)<sup>10</sup>. Senza l'aiuto "commerciale", osservano i giudici del Bundesverfassungsgericht,

---

*nell'ordinanza n. 207/2018 della Corte Costituzionale, in Riv. AIC n. 2/2019; S. PRISCO, Il caso Cappato tra Corte Costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare, in Riv. Biodir., 2018, 3, pp. 153-170; C. TRIPODINA, Quale morte per gli "immersi in una notte senza fine"? Sulla legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio e sul "diritto a morire per mano di altri", in Riv. Biodir., 2018, 3, pp. 139-151; A. VALLINI, Morire è non essere visto: la Corte costituzionale volge lo sguardo sulla realtà del suicidio assistito, in Dir. proc. pen., 2019, 6, pp. 805-821.*

<sup>9</sup> F. BERTOLINI, *Valore della libertà, valore della vita, diritto di rinunciare alle cure, diritto di morire*, in Riv. AIC, n. 4/2019, pp. 314-324; S. CANESTRARI, *Una sentenza "inevitabilmente infelice": la "riforma" dell'art. 580 c.p. da parte della Corte costituzionale*, in Riv. it. dir. proc. pen. 2019, 4, pp. 2159 ss.; C. CUPELLI, *Il parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a sé stessa. La sentenza n. 242 del 2019 e il caso Cappato*, in Sist. pen., n. 12/2019, pp. 33-55; M. D'AMICO, *Il "fine vita" davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019)*, in Oss. AIC, n. 1/2020; M. DONINI, *Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male. Note a margine delle "procedure legittimanti l'aiuto a morire imposte da Corte cost. n. 242/2019*, in Sist. pen., 2020; F. GIUNTA, *L'insostenibile sofferenza del vivere. Le motivazioni della Corte costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito (sent. 242/2019)*, in Discrimen, 25 novembre 2019; L. RISICATO, *La consulta e il suicidio assistito. L'autodeterminazione "timida" fuga lo spettro delle chine scivolose*, in Leg. pen., 16 marzo 2020; A. RUGGERI, *Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019)*, in Giustizia insieme, 27 novembre 2019.

<sup>10</sup> BVerfGE, 2 BvR 2347/15, 2 febbraio 2020, 284.



le possibilità del singolo di accedere a pratiche di suicidio assistito vengono rimesse alla discrezionalità dei singoli medici, i quali non hanno alcun obbligo di procedere in tal senso. La dottrina ha messo in evidenza come i dati statistici dimostrino che la maggior parte dei sanitari tedeschi neghi la propria disponibilità ad assistere medicalmente il paziente che richieda di porre fine alla propria vita<sup>11</sup>. Anche tra i medici che si occupano di medicina palliativa, pur registrandosi una sostanziale eterogeneità di opinioni, sono molto ampie le sacche di resistenza nei confronti del suicidio assistito. A fronte di tale situazione, al paziente non resta altro che tollerare il rifiuto opposto dal medico, atteso che dal diritto a una morte autodeterminata non deriva alcuna pretesa nei confronti di terzi ad essere assistito nel proprio suicidio.

### 3.2 (segue) *Le ricadute sul processo penale a carico di Marco Cappato.*

A seguito della declaratoria d'incostituzionalità, è stato ripreso il procedimento penale dinanzi alla Corte di Assise di Milano a carico di Marco Cappato. All'esito dell'udienza del 23 dicembre 2019, con motivazioni depositate in data 30 gennaio 2020, la Corte ha assolto l'imputato con la formula «*perchè il fatto non sussiste*». I giudici, in particolare, hanno ritenuto di aderire all'orientamento della pubblica accusa secondo cui «*la pronuncia di incostituzionalità riduce sotto il profilo oggettivo la fattispecie, escludendo che configuri reato la condotta di agevolazione al suicidio che presenti le caratteristiche descritte. È il meccanismo di riduzione dell'area di sanzionabilità penale che non opera come scriminante ma incide sulla struttura oggettiva della fattispecie*».

La sentenza non pone problemi nella verifica della ricorrenza, nel caso concreto, dei quattro requisiti individuati dalla Consulta per rendere penalmente irrilevante la condotta agevolatrice del suicidio; anche rispetto alla procedura seguita per accertare *ex ante* la ricorrenza dei suddetti elementi, procedura ovviamente non modellata sulla disciplina della legge 219/2017 individuata dalla Corte costituzionale come la più idonea a garantire il contemperamento tra libertà di autodeterminazione e tutela del diritto alla vita, la Corte d'Assise ritiene che quella nel concreto seguita sia stata sufficientemente rigorosa da garantire la libertà e l'autonomia della scelta di Fabiano Antoniani<sup>12</sup>.

L'aspetto giuridicamente più complesso della decisione riguarda, invero, la citata formula assolutoria e la conseguente natura della "non punibilità" introdotta dalla Corte costituzionale con la sent. n. 242 del 2019. La Corte Costituzionale, infatti, non ha definito in modo esplicito se l'area di non punibilità necessaria per escludere l'applicazione di una sanzione penale per le condotte di aiuto al suicidio che presentano i requisiti più volte richiamati, conduca ad una riduzione dell'ambito oggettivo della fattispecie incriminatrice, escludendo la tipicità del fatto, ovvero se le circostanze definite nei quattro requisiti configurino una scriminante. Gli Autori che si erano immediatamente confrontati con il tema hanno ritenuto che quella elaborato dalla Corte avesse natura di scriminante procedurale tipica, fondata sul diritto del malato ad ottenere l'accompagnamento alla morte<sup>13</sup>, diritto che «dichiarato dalla Corte oggi, esisteva già quando Fabiano Antoniani chiese l'aiuto prestatogli da Marco Cappato. Esso dunque scriminava già allora, sul piano del diritto costituzionale legittimo, la condotta di Cappato». Logica conseguenza sarebbe stata quella

---

<sup>11</sup> A. MASSARO, *op. cit.*, p. 11

<sup>12</sup> P. BERNARDONI, *Ancora sul caso Cappato: qualche considerazione sulla "non punibilità" dell'aiuto al suicidio introdotta dalla Corte costituzionale*, in *Sistema Penale*, 26 febbraio 2020.

<sup>13</sup> F. CONSULICH, *Stat sua cuique dies. Libertà o pena di fronte all'aiuto al suicidio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 1, 2019, pp. 120 ss.; v., altresì, P. PITTARO, *Il dibattuto tema del suicidio assistito: quando la Corte costituzionale supplisce il legislatore*, in *Famiglia e Diritto*, 2020, 3, p. 221.

secondo cui la formula da adottare, in relazione al caso concreto, sarebbe stata l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" in quanto commesso in presenza di una causa di giustificazione.

Tale conclusione, tuttavia, lascia la difficile compatibilità tra quando affermato dalla Consulta, laddove dichiara l'incostituzionalità della norma «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi» commette aiuto al suicidio rispettando le condizioni e le procedure identificate dalla Corte stessa, e la qualificazione di tale "non punibilità" come causa di giustificazione<sup>14</sup>.

#### 4. Il caso Trentini.

Successivamente al processo relativo alla morte di Dj Fabo, Marco Cappato e Mina Welby sono stati accusati di avere accompagnato a morire in una clinica svizzera, il 13 aprile 2017, Davide Trentini, affetto da sclerosi multipla a decorso cronico progressivo, ormai invalido e con necessità di assistenza continua. Con sentenza del 27 luglio 2020, la Corte di Assise ha disposto l'assoluzione dal reato di istigazione e aiuto al suicidio pronunciata dalla Corte di Assise di Massa con la formula "perché il fatto non sussiste", nel primo caso e "perché non costituisce reato" nel secondo.

L'interesse per il nuovo caso risiede essenzialmente nella verifica se e fino a che punto la causa di non punibilità introdotta dalla Corte, in riferimento all'aiuto al suicidio, fosse in grado di "emanciparsi" dalla sopradescritta vicenda che ne aveva determinato e, in qualche misura, condizionato la formulazione, applicandosi, in particolare, anche a soggetti che, pur affetti da patologie gravi e dolorose, non necessitavano di una macchina che ne assicurasse le più basilari funzioni vitali<sup>15</sup>.

Nello specifico, l'aspetto che ha messo più in difficoltà gli interpreti, fin da subito, è stata la possibilità di ravvisare il requisito di cui alla lett. c), ossia «l'essere il paziente sottoposto a trattamenti di sostegno vitale».

Nella vicenda di specie, quindi, Marco Cappato e Mina Welby erano imputati per il reato di cui all'art. 580 c.p. per aver rafforzato e agevolato l'esecuzione del proposito suicidario di Davide Trentini – malato irreversibile straziato da dolori intollerabili, il quale però, a differenza di Dj Fabo, non era dipendente da un respiratore artificiale o da altri macchinari, cosicché, secondo una opinione diffusa, non avrebbe appunto soddisfatto il requisito di cui alla lett. c).

Ciò posto, secondo la Corte d'Assise sarebbe errato interpretare la *regula iuris* formulata dalla Corte costituzionale alla luce della vicenda concreta in cui ha trovato origine e prima applicazione. La locuzione, in parola, infatti sarebbe di portata generale, e dunque idonea a ricomprendere ogni intervento «realizzato con terapie farmaceutiche o con l'assistenza di personale medico o paramedico o con l'ausilio di macchinari medici» (oltre a nutrizione e idratazione artificiali, per espressa previsione normativa).

La conseguenza, ai fini dell'interpretazione del requisito *sub c)*, è che «la dipendenza da "trattamenti di sostegno vitale" non significa necessariamente ed esclusivamente "dipendenza da una macchina"»: possono anzi venire in rilievo tutti i trattamenti sanitari – come appena definiti – «interrompendo i quali si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida».

Argomento alla base di questa lettura alternativa è la praticabilità di una applicazione analogica del requisito di cui alla lett. c), sul presupposto che questo, in quanto elemento costitutivo di una causa

---

<sup>14</sup> V., in maniera approfondita, P. BERNARDONI, *op. cit.*

<sup>15</sup> F. LAZZERI, *A che punto è la notte? La liceità dell'aiuto al suicidio, oltre DjFabo: la nozione di "trattamenti di sostegno vitale" nella sentenza sul caso Trentini*, in *Sist. Pen.*, 14 settembre 2020; M. Dogliotti, *Gli equilibristi del giudice di merito di fronte alle incertezze della Corte costituzionale*, in *Famiglia e Diritto*, 2021, 6, p. 609.

di giustificazione (e destinato a operare *in bonam partem*), sarebbe sottratto al divieto di analogia, corollario del principio di legalità *ex art. 25*, secondo comma, della Costituzione.

Applicando dette coordinate, la Corte d'assise di Massa ritiene poi "trattamento di sostegno vitale" "qualsiasi trattamento sanitario interrompendo il quale si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida".

Una nozione estensiva, cui sarebbero riconducibili, facendo alcuni esempi tratti dal caso di specie, farmaci per il controllo della pressione e manovre manuali di evacuazione (senza le quali, evidentemente, Trentini avrebbe potuto sopravvivere almeno una settimana e forse oltre).

Tale strada dell'interpretazione estensiva può condurre, tuttavia, a una sostanziale *interpretatio abrogans* del requisito in esame. Per quanto la si dilati, comunque, ogni possibile interpretazione correttiva dovrà continuare a richiedere che il paziente sia sottoposto a una *qualche forma di trattamento*.

Resta comunque da attendersi semmai un intervento del legislatore, quando decidesse di regolare la materia. La Corte si è infatti limitata a rimuovere una situazione di illegittima compressione dei diritti del malato, attenendosi a una prospettiva minimale; niente esclude che il Parlamento, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, possa ampliare ancora i confini della liceità.

La Corte d'assise, dunque, assolve gli imputati anche per la condotta di aiuto al suicidio con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Tale ultimo aspetto attinente alla formula assolutoria, ricollegandosi a quanto già esaminato in precedenza, appare meritevole di interesse: la Corte, individuando nel caso di specie una causa di giustificazione, propende per la non esclusione della tipicità del fatto<sup>16</sup>.

##### 5. Il (tentato) referendum abrogativo della fattispecie di cui all'art. 579 c.p., dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale.

Con ordinanza del 15 dicembre 2021, depositata il 16 dicembre 2021, l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare abrogativo sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1, limitatamente alle seguenti parole "la reclusione da sei a quindici anni"; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole "Si applicano"?».

L'obiettivo espresso dal quesito referendario sarebbe pertanto quello di «eliminare parzialmente dall'ordinamento il rilievo penale della condotta dell'omicidio del consenziente, tranne nei casi specifici

---

<sup>16</sup> Un diverso e recente caso ha riguardato un ricorso *ex art. 700 c.p.c.* promosso da una persona tetraplegica, contro il diniego espresso dall'Azienda Sanitaria Unica Regionale di prescrivere il farmaco letale, nonostante la richiesta di accertamenti *ex artt. 1 e 2, L. n. 219/2017*, affinché il paziente possa porre fine alla propria vita secondo una modalità "rapida, efficace e non dolorosa". In sede di reclamo, il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 9 giugno 2021, da un lato ha riconosciuto all'istante il suo diritto "all'accertamento" delle condizioni possibili affinché possa accedere a una "morte dignitosa", dall'altro ha imposto all'AUSL marchigiana di provvedere all'accertamento richiesto e l'acquisizione del parere del comitato etico territorialmente competente. Agendo così, la corte di merito procede di un passo ulteriore rispetto a quanto finora riconosciuto ai malati cronici sia dalla giurisprudenza precedente, sia dalla stessa L. n. 219/2017, riconoscendo il diritto alla verifica fattuale e concreta alla sussistenza dei requisiti necessari delineati dal giudice delle leggi. Sul punto, v. E. FALLETTI, *Principio di autodeterminazione – L'accertamento dei presupposti del suicidio assistito di fronte ai giudici di merito*, in *Giur. It.*, 2022, 1, p. 65.

già previsti al medesimo art. 579, terzo comma, c.p. e per i quali è già stabilita la sanzione penale di cui all'art. 575 c.p.».

Precisamente, secondo i promotori il quesito referendario mirerebbe, ad eliminare la discriminazione oggi in atto verso quei malati che «non sono in condizione di ottenere una morte volontaria attraverso l'autosomministrazione del farmaco» e, in tal modo, i profili di irragionevolezza fra le fattispecie dell'aiuto al suicidio, così come risultante dall'intervento di questa Corte, e dell'omicidio del consenziente. Fattispecie che, sebbene differenziate per taluni elementi, risultano omogenee e analoghe, sia rispetto all'esito cui in entrambi i casi si perverrebbe, sia in ordine al rilievo – che questa Corte avrebbe valorizzato nella sentenza n. 242 del 2019 – della dignità soggettiva personale del paziente.

Ciò premesso, la Corte, intervenuta in merito a tale quesito con la sentenza n. 50 depositata in data 2 marzo 2022, e anticipata con comunicato stampa del 15 febbraio 2022, preliminarmente prende in esame l'art. 579 cod. pen., che configura il delitto di omicidio del consenziente, punendo, al primo comma, con la reclusione da sei a quindici anni «[c]hiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui». In tal modo, la norma esclude implicitamente, ma univocamente, che rispetto al delitto di omicidio possa operare la scriminante del consenso dell'offeso, la quale presuppone la disponibilità del diritto leso (art. 50 cod. pen.), accreditando, con ciò, il bene della vita umana del connotato dell'indisponibilità da parte del suo titolare.

Ebbene, si tratta di norma incriminatrice strettamente finitima, nell'ispirazione, a quella del successivo art. 580 cod. pen., che incrimina l'aiuto (oltre che l'istigazione) al suicidio. Le due disposizioni riflettono, nel loro insieme, l'intento del legislatore del codice penale del 1930 di tutelare la vita umana anche nei casi in cui il titolare del diritto intenderebbe rinunciarvi, sia *manu alius*, sia *manu propria*, ma con l'ausilio di altri. Esclusa una reazione sanzionatoria nei confronti dello stesso autore dell'atto abdicativo, anche nei casi in cui essa sarebbe materialmente possibile (per essere il fatto rimasto allo stadio del tentativo), il legislatore erige una “cintura di protezione” indiretta rispetto all'attuazione di decisioni in suo danno, inibendo, comunque sia, ai terzi di cooperarvi, sotto minaccia di sanzione penale.

Analizzate le norme, la Corte evidenzia come il risultato oggettivo del successo dell'iniziativa referendaria sarebbe, dunque, quello di rendere penalmente lecita l'uccisione di una persona con il consenso della stessa, fuori dai casi in cui il consenso risulti invalido per l'incapacità dell'offeso o per un vizio della sua formazione. Eliminando la fattispecie meno severamente punita di omicidio consentito e limitando l'applicabilità delle disposizioni sull'omicidio comune alle sole ipotesi di invalidità del consenso dianzi indicate, il testo risultante dall'approvazione del referendum escluderebbe implicitamente, ma univocamente, a contrario sensu, la rilevanza penale dell'omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi: sicché la norma verrebbe a sancire, all'inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo.

Tale considerazione induce a ritenere che “è inammissibile la richiesta di referendum sull'abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) poiché, rendendo lecito l'omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso, priva la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione». In particolare, il quesito referendario – mediante l'abrogazione di frammenti lessicali dell'articolo 579 c.p. e la conseguente saldatura dei brani linguistici rimanenti – avrebbe reso, secondo la Corte, penalmente lecita l'uccisione di una persona con il consenso della stessa al di fuori dei tre casi di “consenso invalido” previsti dal terzo comma dello stesso art. 579: quando è prestato da minori di 18 anni; da persone inferme di mente o affette da deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di alcool o stupefacenti; oppure è estorto con violenza, minaccia o suggestione o carpito con inganno.

La Corte ha rilevato che l'incriminazione dell'omicidio del consenziente, al di là della logica "statalista" in cui è stata pensata, risponde, nel mutato quadro costituzionale, allo scopo di proteggere il diritto alla vita, soprattutto – ma non soltanto – delle persone più deboli e vulnerabili di fronte a scelte estreme, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.

Viene in rilievo in questi casi il diritto alla vita, quale valore che si colloca in posizione apicale nell'ambito dei diritti fondamentali della persona, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost., è «da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l'espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – "all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana"» (sentenza n. 35 del 1997). Esso, afferma la Corte, «concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona» (sentenza n. 238 del 1996).

Sene deduce che una normativa come quella dell'articolo 579 c.p. può essere pertanto modificata e sostituita dal legislatore, ma non puramente e semplicemente abrogata, senza che ne risulti compromesso il livello minimo di tutela della vita umana richiesto dalla Costituzione.

Ed infatti, afferma la Corte, il «cardinale rilievo del valore della vita», se non può tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, neppure consente una disciplina delle scelte di fine vita che, «in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale», ignori «le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite» (ordinanza n. 207 del 2018). Quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima.

Sentenza **50/2022**

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM**

Presidente: **AMATO** - Redattore: **MODUGNO**

Camera di Consiglio del **15/02/2022**; Decisione del **15/02/2022**

Deposito del **02/03/2022**; Pubblicazione in G. U. **02/03/2022 n. 9**

Norme impugnate: Art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente), approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alle seguenti parti: a) c. 1°, limitatamente alle parole: "la reclusione da sei a quindici anni."; b) c. 2°: integralmente; c) c. 3°, limitatamente alle parole "Si applicano".

Massime:

Atti decisi: **ref. 179**

SENTENZA N. 50

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente), approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alle seguenti parti:

- a) comma primo, limitatamente alle parole: «la reclusione da sei a quindici anni.»;
- b) comma secondo: integralmente;
- c) comma terzo, limitatamente alle parole «Si applicano», giudizio iscritto al n. 179 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 2021 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Tommaso Romano Valerio Politi per l'Associazione PRO VITA E FAMIGLIA Onlus e per il Comitato per il No all'eutanasia legale, Alessandro Benedetti per l'Associazione Scienza & Vita e per l'Unione giuristi cattolici italiani (UGCI), Carmelo Domenico Leotta per il Comitato per il no all'omicidio del consenziente, Giovanni Doria per l'Associazione Movimento per la Vita, Mario Esposito per il Comitato per il no all'omicidio del consenziente, Piercarlo Peroni per il Comitato Famiglie per il no al referendum sull'omicidio del consenziente, Siro Centofanti per il Comitato per il NO all'uccisione della

persona anche se consenziente, Tullio Padovani per l'Associazione La Società della Ragione APS, per l'Associazione Liberi di Decidere, per l'Associazione Mobilitazione Generale degli Avvocati (MGA), per l'Associazione Walter Piludu Ets Aps e per l'Associazione Chi si cura di te Aps, Marcello Cecchetti per l'Associazione A Buon Diritto Onlus Aps, per l'Associazione Utenti e Consumatori Aps, per l'Associazione Consulta di Bioetica Ets, per la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), per l'Associazione ArciAtea Aps e per l'Associazione VOX - Osservatorio italiano sui Diritti, Alfonso Celotto e Guido Aldo Carlo Camera per l'Associazione +EUROPA, Gianni Baldini e Gian Ettore Gassani per l'Associazione avvocati matrimonialisti italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia (AMI), Filomena Gallo e Massimo Clara per il Comitato promotore Referendum eutanasia legale (Filomena Gallo, Marco Cappato, Wilhelmine Schett e Rocco Berardo, nella qualità di promotori e presentatori, Matteo Mainardi, Mario Staderini, Carlo Troilo, Mario Riccio, Monica Coscioni, Marco Gentili, Valeria Imbrogno, Vincenzo Maraio e Massimiliano Iervolino, nella qualità di presentatori);  
deliberato nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022.

*Ritenuto in fatto*

1.– Con ordinanza del 15 dicembre 2021, depositata il 16 dicembre 2021, l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare abrogativo sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1, limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da sei a quindici anni”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?».

2.– L'Ufficio centrale ha attribuito al quesito il seguente titolo: «Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)».

3.– Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 15 febbraio 2022, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

4.– In data 26 gennaio 2022, i promotori della richiesta di referendum hanno depositato una memoria, nella quale, dopo un'ampia premessa sulla natura e sulle finalità del referendum abrogativo, argomentano a sostegno dell'ammissibilità dell'odierno quesito.

4.1.– L'obiettivo espresso dal quesito referendario sarebbe quello di «eliminare parzialmente dall'ordinamento il rilievo penale della condotta dell'omicidio del consenziente, tranne nei casi specifici già previsti al medesimo art. 579, terzo comma, c.p. e per i quali è già stabilita la sanzione penale di cui all'art. 575 c.p.».

La richiesta sarebbe ancorata a una «matrice razionalmente unitaria», idonea al raggiungimento dello scopo dichiarato e anche esaustiva, essendo incentrata sulla sola e unica fattispecie penale dell'omicidio del consenziente. Il quesito non presenterebbe neppure un asserito taglio manipolativo: la sua formulazione e l'esito cui si intenderebbe pervenire – l'eliminazione della fattispecie dell'omicidio del consenziente – ne confermerebbero, infatti, la natura meramente ablativa, «niente affatto innovativa o tantomeno sostitutiva di norme».

4.2.– Riguardo agli eventuali effetti dell'abrogazione referendaria, la difesa dei promotori, richiamando diversi precedenti di questa Corte, ricorda, da un lato, che eventuali criticità o profili di illegittimità

costituzionale delle normativa di risulta non potrebbero condurre, per ciò solo, a una dichiarazione di inammissibilità del quesito e, dall'altro, che questa Corte, pur non potendo compiere in sede di valutazione di ammissibilità del referendum abrogativo un giudizio anticipato di legittimità costituzionale, ben potrebbe rivolgere specifiche indicazioni al legislatore, al fine di superare eventuali profili di criticità conseguenti all'abrogazione referendaria.

4.3.– I promotori precisano, inoltre, che con l'abrogazione referendaria non verrebbe affatto «totalmente depenalizzata» la condotta dell'omicidio del consenziente, perché non verrebbe eliminata la rilevanza penale per le ipotesi, sia di condotte contro persone che si trovino in un particolare stato di vulnerabilità, ossia i minori e le persone inferme di mente o affette da deficienza psichica, sia per le ipotesi di consenso non libero, estorto o carpito con l'inganno, in base a quanto previsto dall'attuale art. 579, terzo comma, cod. pen., il quale non sarebbe inciso dalla odierna richiesta di referendum.

In altri termini, il presidio penale non verrebbe eliminato, bensì perimetrato sulla base di quelle medesime esigenze che questa stessa Corte, fissando le condizioni che renderebbero lecita la condotta dei terzi cooperanti all'attuazione del proposito suicidario, avrebbe individuato con la sentenza n. 242 del 2019.

Si sottolinea, infatti, come l'odierno quesito referendario si porrebbe in linea di ideale e concreta continuità rispetto a quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 242 del 2019 per l'aiuto al suicidio e, stante la «perdurante inerzia del legislatore» in materia, mirerebbe a superare la punizione di una condotta che, seppur differente rispetto a quella dell'aiuto al suicidio, risulta certamente a essa contigua, se si considerano le analoghe, se non identiche, condizioni in cui versa la persona che richiede di porre fine alla propria vita.

Il quesito referendario mirerebbe, pertanto, anche ad eliminare la discriminazione oggi in atto verso quei malati che «non sono in condizione di ottenere una morte volontaria attraverso l'autosomministrazione del farmaco» e, in tal modo, i profili di irragionevolezza fra le fattispecie dell'aiuto al suicidio, così come risultante dall'intervento di questa Corte, e dell'omicidio del consenziente. Fattispecie che, sebbene differenziate per taluni elementi, risultano omogenee e analoghe, sia rispetto all'esito cui in entrambi i casi si perverrebbe, sia in ordine al rilievo – che questa Corte avrebbe valorizzato nella sentenza n. 242 del 2019 – della dignità soggettiva personale del paziente. Ferma restando – così si continua – la possibilità per il legislatore di intervenire al fine di introdurre una regolamentazione tesa a sistematizzare complessivamente la materia, seppur nel rispetto di quanto sancito da questa Corte in merito all'aiuto al suicidio e dell'esito della stessa consultazione referendaria.

4.4.– Ciò chiarito, la difesa dei promotori ritiene che in caso di abrogazione per via referendaria, e ancor prima dell'intervento del legislatore, assumerebbe decisiva importanza la funzione interpretativa dei giudici e non vi sarebbe nessun rischio di «allenta[re] per via referendaria» la «“cintura di protezione”» che questa Corte ha configurato nella più volte citata sentenza n. 242 del 2019.

Si sostiene, infatti, che l'analisi della giurisprudenza di merito e di legittimità, chiamata a dare applicazione alla disposizione oggetto del quesito referendario, farebbe emergere un quadro univoco, in forza del quale il consenso di cui all'art. 579 cod. pen. deve presentare alcune peculiari caratteristiche, ossia deve essere serio, esplicito, non equivoco, attuale e perdurante fino al momento della realizzazione della condotta dell'omicida. In linea, poi, con tali requisiti, sarebbero previsti una valutazione e un accertamento estremamente rigorosi in sede processuale. Verrebbe, quindi, certamente esclusa la possibilità di desumere l'esistenza del consenso da semplici ed estemporanee manifestazioni di sofferenza e, in modo del tutto conseguente, sarebbe possibile intercettare (facendole ricadere nel perimetro della più gravemente punita fattispecie di omicidio volontario) tutte quelle situazioni in cui la formazione della volontà sia stata in



qualche modo viziata e condizionata»; con ciò, in definitiva, scongiurando il rischio di una mancata tutela delle persone fragili e vulnerabili.

Proprio rispetto a tali categorie di soggetti, la difesa dei promotori ricorda che, anche «a fronte della richiesta di manipolazione dell'art. 579 c.p.», sarebbero, comunque sia, presidiati a livello penale i casi di coinvolgimento del minore, di persone che versano nelle condizioni di deficienza psichica e di infermità, di consenso estorto con violenza, minaccia, suggestione, o carpito con inganno, ossia le categorie protette dall'art. 579, terzo comma, cod. pen., non interessate dall'odierno quesito referendario. E si precisa che, anche per la seconda e la terza categoria, le quali «sollecitano interrogativi di non marginale portata», sussisterebbe «un contesto – normativo e giurisprudenziale» – idoneo ad offrire «solide sponde per assicurare una tutela piena ed effettiva» alle persone che in esse potrebbero essere ricomprese.

Sui concetti di deficienza psichica, infermità psichica e di suggestione, l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità formatasi attorno alla fattispecie incriminatrice delle condotte di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 cod. pen., offrirebbe, infatti, idonee garanzie al fine di «intercettare» le ipotesi in cui la capacità della persona di esprimere un valido consenso sia stata in qualsiasi forma condizionata ab ex terno (si citano Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 9 novembre 2016-8 febbraio 2017, n. 5791 e 26 maggio-9 settembre 2015, n. 36424).

Inoltre, proprio la giurisprudenza di legittimità che si è formata sull'art. 579 cod. pen. (si cita Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 aprile 2018-9 gennaio 2019, n. 747) indurrebbe ad escludere che l'abrogazione parziale dell'omicidio del consenziente possa esplicitare «effetti di depenalizzazione» per i fatti commessi contro persone che non abbiano piena coscienza della propria richiesta. Si mette in evidenza, infatti, che, a viziare il consenso, sarebbe sufficiente anche una non totale diminuzione della capacità psichica che renda, sia pure momentaneamente, il soggetto non pienamente consapevole delle conseguenze del suo atto. La giurisprudenza di legittimità, infatti, intenderebbe «l'infermità psichica e la deficienza psichica» quale una minorata capacità psichica, anche con compromissione del potere di critica e minorazione della sfera volitiva ed intellettuale, che agevoli la suggestione della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie. Da ciò, si conclude che «tutti quei casi spesso citati per destare perplessità sulla tenuta del quesito referendario, come la delusione amorosa, la crisi finanziaria dell'imprenditore», sarebbero considerati, in sede processuale, quali circostanze che determinerebbero la contestazione «del comma 3», e quindi indurrebbe ad escludere che il consenso eventualmente prestato possa considerarsi valido, così determinando l'applicazione del reato di omicidio doloso. E, allorché dovessero scaturire delle difficoltà applicative dalla disciplina risultante dall'abrogazione referendaria, difficoltà che i giudici non sarebbero in grado di dirimere con gli ordinari strumenti interpretativi e in specie ricorrendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata, rimarrebbe pur sempre la possibilità di sollevare «questione di costituzionalità».

4.5.– Da ultimo, la difesa del comitato promotore prende posizione sulla asserita natura costituzionalmente obbligata, vincolata o necessaria della tutela penale del bene della vita, con particolare riguardo alle persone che versano in condizioni di vulnerabilità o fragilità, secondo una visione che si è sviluppata «nel dibattito che ha recentemente interessato la tematica del fine vita». Si sostiene, infatti, che secondo la tesi contestata, alcune posizioni soggettive reclamerebbero, sempre e incondizionatamente, ossia a prescindere dalla specificità del caso concreto e dalla capacità della persona di esprimere un valido consenso, una protezione di tipo penale, data la «rilevanza sistematica del bene vita». In altri termini, questa tesi sembrerebbe fondarsi sull'idea che l'unico strumento normativo idoneo a proteggere le persone fragili e vulnerabili sia quello penale.

Tuttavia, «un simile ragionamento» – così si continua – si scontrerebbe, sia con la giurisprudenza costituzionale (si citano le sentenze n. 447 del 1998, n. 411 del 1995, n. 49 del 1985 e n. 226 del 1983), sia con «la più autorevole dottrina (costituzionalistica e penalistica)» la quale, invece, avrebbe negato la possibilità di ricavare dal testo costituzionale «degli obblighi positivi di incriminazione». Si ricorda, inoltre, come questa Corte, nella sentenza n. 447 del 1998, abbia affermato che le «esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono [...] nella (eventuale) tutela penale, [...]»; ché anzi l'incriminazione costituisce una *extrema ratio*». Posizione analoga sarebbe stata assunta anche dal Tribunale costituzionale tedesco, in due distinte occasioni in cui è stato chiamato a pronunciarsi in materia di aborto. Il giudice costituzionale tedesco, infatti, seppur «in una prima decisione, del 1975,» avrebbe riscontrato l'incostituzionalità delle disposizioni impugnate, in quanto non tutelavano il diritto alla vita del feto attraverso «il ricorso allo strumento penale», in una «seconda pronuncia, invece, che risale al 1993» avrebbe «imposto al legislatore di considerare l'aborto “illegittimo, ma non penalmente punibile”».

In tale prospettiva, quindi, le riflessioni portate avanti, sia in Italia, sia in Germania, darebbero conferma dell'idea che la norma penale non possa essere strumentalmente piegata alla positiva realizzazione dei diritti fondamentali.

Conclusione, questa, che, secondo i promotori, troverebbe conferma anche nella sentenza n. 242 del 2019 (recte: ordinanza n. 207 del 2018), nella parte in cui questa Corte ha affermato che al «legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite». Si ritiene, infatti, che un conto sarebbe riconoscere uno spazio in cui possa dispiegarsi la discrezionalità del Parlamento, altro sarebbe ipotizzare che, in quello stesso spazio, su quest'ultimo gravi un obbligo di penalizzazione direttamente discendente dalla Costituzione.

In definitiva, alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, sarebbe da escludere la natura costituzionalmente imposta, necessaria o obbligatoria del presidio penale.

5.– In data 27 gennaio 2022, hanno depositato memoria le associazioni La società della ragione Aps, Liberi di decidere, Mobilitazione generale degli avvocati (MGA), Walter Piludu Ets Aps e Chi si cura di te Aps, chiedendo che la richiesta di referendum sia dichiarata ammissibile.

6.– In pari data, hanno presentato memoria A buon diritto Onlus Aps, Associazione utenti e consumatori Aps, Consulta di bioetica – Ets, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) – Ufficio nuovi diritti, ArciAtea – rete per la laicità Aps e VOX – Osservatorio italiano sui diritti, deducendo anch'esse l'ammissibilità della richiesta referendaria.

7.– In data 2 febbraio 2022, hanno depositato memorie l'associazione +EUROPA, chiedendo che il quesito referendario sia dichiarato ammissibile, e l'associazione Pro Vita & Famiglia Onlus, deducendo, invece, l'inammissibilità del ricorso.

8.– In prossimità della camera di consiglio, hanno depositato memorie, chiedendo che il referendum sia dichiarato inammissibile, il Comitato per il no all'uccisione della persona anche se consenziente, il Comitato per il no all'omicidio del consenziente, il Comitato Famiglie per il 'no' al referendum sull'omicidio del consenziente, l'Associazione movimento per la vita, l'associazione Scienza & Vita, il Comitato per il No all'eutanasia legale e l'Unione giuristi cattolici italiani.

Ha depositato, altresì, memoria l'associazione Avvocati matrimonialisti italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia (AMI).

*Considerato in diritto*

1.– La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata conforme alle disposizioni di legge dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 15 dicembre 2021 e denominata «Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)», investe l'art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alle seguenti parti:

- a) comma primo, limitatamente alle parole: «la reclusione da sei a quindici anni.»;
- b) comma secondo: integralmente;
- c) comma terzo, limitatamente alle parole «Si applicano».

2.– In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022, questa Corte, come già avvenuto più volte in passato, non solo ha consentito l'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ma – prima ancora – ha altresì ammesso gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte (da ultimo: sentenze n. 10 del 2020, n. 5 del 2015, n. 13 del 2012).

Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento – che, comunque sia, «deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) – e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti, come è appunto avvenuto nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022, prima che i soggetti di cui al citato art. 33 illustrino le rispettive posizioni.

3.– Per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo si propone di «verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 174 del 2011, n. 137 del 1993, n. 48 del 1981 e n. 70 del 1978): omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell'operazione referendaria» (sentenza n. 17 del 2016).

Ai fini di tale valutazione, è necessario innanzitutto individuare la portata del quesito.

Come questa Corte ha chiarito, «la richiesta referendaria è atto privo di motivazione e, pertanto, l'obiettivo dei sottoscrittori del referendum va desunto non dalle dichiarazioni eventualmente rese dai promotori (dichiarazioni, oltretutto, aventi spesso un contenuto diverso in sede di campagna per la raccolta delle sottoscrizioni, rispetto a quello delle difese scritte od orali espresse in sede di giudizio di ammissibilità), ma esclusivamente dalla finalità "incorporata nel quesito", cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento [...] (ex plurimis, sentenze n. 16 e n. 15 del 2008, n. 37 del 2000, n. 17 del 1997)» (sentenza n. 24 del 2011; nello stesso senso, più di recente, sentenza n. 28 del 2017).

Al riguardo, va altresì ribadito che il giudizio di ammissibilità che questa Corte è chiamata a svolgere si atteggia, per costante giurisprudenza, «con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge» (sentenze n. 26 del 2011, n. 45 del 2005, n. 16 del 1978 e n. 251 del 1975). Non sono pertanto in discussione, in questa sede, profili di illegittimità costituzionale, sia della legge oggetto di referendum, sia della normativa risultante dall'eventuale abrogazione referendaria (sentenze n. 27 del 2017, n. 48, n. 47 e n. 46 del 2005). Quel che può rilevare, ai

fini del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, è soltanto una «valutazione liminare ed inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se [...] il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all'applicazione di un precetto costituzionale» (sentenze n. 24 del 2011, n. 16 e n. 15 del 2008 e n. 45 del 2005).

3.1.– Nella specie, il quesito referendario verte sull'art. 579 cod. pen., che configura il delitto di omicidio del consenziente. Si tratta di norma incriminatrice strettamente finitima, nell'ispirazione, a quella del successivo art. 580 cod. pen., che incrimina l'aiuto (oltre che l'istigazione) al suicidio. Le due disposizioni riflettono, nel loro insieme, l'intento del legislatore del codice penale del 1930 di tutelare la vita umana anche nei casi in cui il titolare del diritto intenderebbe rinunciarvi, sia manu alius, sia manu propria, ma con l'ausilio di altri. Esclusa una reazione sanzionatoria nei confronti dello stesso autore dell'atto abdicativo, anche nei casi in cui essa sarebbe materialmente possibile (per essere il fatto rimasto allo stadio del tentativo), il legislatore erige una "cintura di protezione" indiretta rispetto all'attuazione di decisioni in suo danno, inibendo, comunque sia, ai terzi di cooperarvi, sotto minaccia di sanzione penale.

In quest'ottica, l'art. 579 cod. pen. punisce segnatamente, al primo comma, con la reclusione da sei a quindici anni «[c]hiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui». In tal modo, la norma esclude implicitamente, ma univocamente, che rispetto al delitto di omicidio possa operare la scriminante del consenso dell'offeso, la quale presuppone la disponibilità del diritto leso (art. 50 cod. pen.), accreditando, con ciò, il bene della vita umana del connotato dell'indisponibilità da parte del suo titolare.

L'omicidio del consenziente è configurato, pur tuttavia, come fattispecie autonoma di reato, punita con pena più mite di quella prevista in via generale per il delitto di omicidio (art. 575 cod. pen.), in ragione del ritenuto minor disvalore del fatto.

Nella medesima prospettiva di mitigazione del trattamento sanzionatorio, il secondo comma dell'art. 579 cod. pen. rende, altresì, inapplicabili all'omicidio del consenziente le circostanze aggravanti comuni indicate nell'art. 61 cod. pen.

Il successivo terzo comma dell'art. 579 cod. pen. sottrae, peraltro, al perimetro applicativo della fattispecie meno severamente punita, riportandole nell'alveo della fattispecie comune, le ipotesi nelle quali il consenso sia prestato da un soggetto incapace o risulti affetto da un vizio che lo rende invalido. La disposizione stabilisce, in particolare, che «[s]i applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno».

3.2.– Il quesito referendario in esame è costruito con la cosiddetta tecnica del ritaglio, ossia chiedendo l'abrogazione di frammenti lessicali della disposizione attinta, in modo da provocare la saldatura dei brani linguistici che permangono. Agli elettori viene, infatti, chiesto se vogliano una abrogazione parziale della norma incriminatrice che investe il primo comma dell'art. 579 cod. pen., limitatamente alle parole «la reclusione da sei a quindici anni»; l'intero secondo comma; il terzo comma, limitatamente alle parole «Si applicano».

Per effetto del ritaglio e della conseguente saldatura tra l'incipit del primo comma e la parte residua del terzo comma, la disposizione risultante dall'abrogazione stabilirebbe quanto segue: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o

stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno».

Il risultato oggettivo del successo dell'iniziativa referendaria sarebbe, dunque, quello di rendere penalmente lecita l'uccisione di una persona con il consenso della stessa, fuori dai casi in cui il consenso risulti invalido per l'incapacità dell'offeso o per un vizio della sua formazione. Eliminando la fattispecie meno severamente punita di omicidio consentito e limitando l'applicabilità delle disposizioni sull'omicidio comune alle sole ipotesi di invalidità del consenso dianzi indicate, il testo risultante dall'approvazione del referendum escluderebbe implicitamente, ma univocamente, a contrario sensu, la rilevanza penale dell'omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi: sicché la norma verrebbe a sancire, all'inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo.

L'effetto di liceizzazione dell'omicidio del consenziente oggettivamente conseguente alla vittoria del sì non risulterebbe affatto circoscritto alla causazione, con il suo consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili.

Alla luce della normativa di risulta, la "liberalizzazione" del fatto prescinderebbe dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, le quali non dovrebbero risultare necessariamente legate a un corpo prigioniero di uno stato di malattia con particolari caratteristiche, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa (affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo), sino al mero *taedium vitae*, ovvero pure a scelte che implicano, comunque sia, l'accettazione della propria morte per mano altrui. Egualmente irrilevanti risulterebbero la qualità del soggetto attivo (il quale potrebbe bene non identificarsi in un esercente la professione sanitaria), le ragioni da cui questo è mosso, le forme di manifestazione del consenso e i mezzi usati per provocare la morte (potendo l'agente servirsi non solo di farmaci che garantiscano una morte indolore, ma anche di armi o mezzi violenti di altro genere). Né può tacersi che tra le ipotesi di liceità rientrerebbe anche il caso del consenso prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione.

3.3.– Al riguardo, non può essere, infatti, condivisa la tesi sostenuta dai promotori nel presente giudizio, e ripresa anche nelle difese di alcuni degli intervenuti, stando alla quale la normativa di risulta andrebbe reinterpretata alla luce del quadro ordinamentale nel quale si inserisce: porterebbe a ritenere che, ai fini della non punibilità dell'omicidio del consenziente, il consenso dovrebbe essere espresso nelle forme previste dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e in presenza delle condizioni alle quali questa Corte, con la citata sentenza n. 242 del 2019, ha subordinato l'esclusione della punibilità per il finitimo reato di aiuto al suicidio, di cui all'art. 580 cod. pen., non attinto dal quesito referendario (di modo che il consenziente dovrebbe identificarsi in una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche per lei assolutamente intollerabili, e tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli).

A fronte della limitazione della rilevanza penale dell'omicidio del consenziente alle sole ipotesi espressamente indicate dall'attuale terzo comma dell'art. 579 cod. pen., nulla autorizzerebbe a ritenere che l'esenzione da responsabilità resti subordinata al rispetto della "procedura medicalizzata" prefigurata dalla legge n. 219 del 2017 per l'espressione (o la revoca) del consenso a un trattamento terapeutico (o del rifiuto di esso).

Del resto, anche l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, dopo aver proposto, con ordinanza non definitiva del 30 novembre 2021, una denominazione del quesito referendario nella quale non compariva la parola «eutanasia» – in specie, quella di «Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice

di penale (omicidio del consenziente)» –, non ha poi accolto, con l’ordinanza conclusiva del 15 dicembre 2021, la richiesta dei promotori di aggiungere a tale denominazione la frase «Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole, informato». Ha rilevato, infatti, l’Ufficio centrale che l’integrazione proposta prospettava un bilanciamento tra i due diritti che vengono in gioco (diritto alla vita e diritto all’autodeterminazione) che non trova fondamento nella sentenza n. 242 del 2019 e non «è rispettoso dei limiti di un quesito di natura abrogativa, spingendosi piuttosto sul terreno di scelte eventualmente spettanti agli organi istituzionalmente competenti all’adozione di una disciplina organica della materia».

4.– A quest’ultimo proposito, non è neppure significativo, agli odierni fini, che l’iniziativa referendaria – nata quale reazione all’inerzia del legislatore nel disciplinare la materia delle scelte di fine vita, anche dopo i ripetuti moniti provenienti da questa Corte (sentenza n. 242 del 2019 e ordinanza n. 207 del 2018) – sia destinata, nell’idea dei promotori, a fungere da volano per il varo di una legge che riempia i vuoti lasciati dal referendum.

Come precisato, infatti, da questa Corte, sono irrilevanti in sede di giudizio di ammissibilità del referendum «i propositi e gli intenti dei promotori circa la futura disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata; né ad una richiesta referendaria abrogativa, quale è quella prevista dall’art. 75 della Costituzione, è possibile di per sé attribuire un significato ricostruttivo di una nuova e diversa disciplina. Ciò che conta è la domanda abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti, per esaminare, tra l’altro, se essa abbia per avventura un contenuto non consentito perché in contrasto con la Costituzione» (sentenza n. 17 del 1997).

5.– Proprio questa, in effetti, è l’ipotesi che ricorre nel caso in esame, venendo il quesito referendario ad incidere su normativa costituzionalmente necessaria.

5.1.– A partire dalla sentenza n. 16 del 1978, questa Corte ha costantemente affermato l’esistenza di «valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dell’art. 75 secondo comma Cost.». Una delle categorie allora individuate consisteva nei «referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali)».

All’interno di questa categoria di norme legislative che non possono essere oggetto di richieste referendarie, la sentenza n. 27 del 1987 ha chiarito che debbono essere enucleate «due distinte ipotesi: innanzitutto le leggi ordinarie che contengono l’unica necessaria disciplina attuativa conforme alla norma costituzionale, di modo che la loro abrogazione si tradurrebbe in lesione di quest’ultima (cfr. sentenze n. 26/1981 e 16/1978); in secondo luogo, le leggi ordinarie, la cui eliminazione ad opera del referendum priverebbe totalmente di efficacia un principio o un organo costituzionale “la cui esistenza è invece voluta e garantita dalla Costituzione (cfr. sentenza n. 25/1981)”».

Successivamente, la sentenza n. 35 del 1997 ha riferito quest’ultima ipotesi anche a quelle «leggi ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione», e la sentenza n. 49 del 2000 ha puntualizzato che le leggi «costituzionalmente necessarie», poiché sono «dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento».

Con la sentenza n. 45 del 2005, infine, si è ulteriormente precisato, per un verso, che la natura di legge costituzionalmente necessaria può anche essere determinata dal fatto che una certa disciplina «coinvolg[a] una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa», e per l'altro, che «il vincolo costituzionale può anche riferirsi solo a parti della normativa oggetto del quesito referendario o anche al fatto che una disciplina legislativa comunque sussista».

5.2.– Nel caso oggi in esame viene in considerazione un valore che si colloca in posizione apicale nell'ambito dei diritti fondamentali della persona.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire in più occasioni, il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost., è «da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l'espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – “all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”» (sentenza n. 35 del 1997). Esso «concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona» (sentenza n. 238 del 1996).

Posizione, questa, confermata da ultimo, proprio per la tematica delle scelte di fine vita, nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, ove si è ribadito che il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonché, in modo esplicito, dall'art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, è il «“primo dei diritti inviolabili dell'uomo” (sentenza n. 223 del 1996), in quanto presupposto per l'esercizio di tutti gli altri», ponendo altresì in evidenza come da esso discenda «il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire».

5.3.– Rispetto al reato di omicidio del consenziente, può, d'altro canto, ripetersi quanto già osservato da questa Corte in rapporto alla figura finitima dell'aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018). Se è ben vero, cioè, che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice di cui all'art. 579 cod. pen., intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile anche in funzione dell'interesse che lo Stato riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini, non è però affatto arduo cogliere, oggi, la ratio di tutela della norma «alla luce del mutato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi».

Vietando ai terzi di farsi esecutori delle altrui richieste di morte, pur validamente espresse, l'incriminazione dell'omicidio del consenziente assolve, in effetti, come quella dell'aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018), allo scopo, di perdurante attualità, di proteggere il diritto alla vita, soprattutto – ma occorre aggiungere: non soltanto – delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.

A questo riguardo, non può non essere ribadito il «cardinale rilievo del valore della vita», il quale, se non può tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, neppure consente una disciplina delle scelte di fine vita che, «in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale», ignori «le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite» (ordinanza n. 207 del 2018). Quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima.

Discipline come quella dell'art. 579 cod. pen., poste a tutela della vita, non possono, pertanto, essere puramente e semplicemente abrogate, facendo così venir meno le istanze di protezione di quest'ultima a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale.

La norma incriminatrice vigente annette a quest'ultima una incidenza limitata, che si risolve nella mitigazione della risposta sanzionatoria, in capo all'autore del fatto di omicidio, in ragione del consenso prestato dalla vittima. Non si tratta di una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, non essendo quella ora indicata l'unica disciplina della materia compatibile con il rilievo costituzionale del bene della vita umana. Discipline come quella considerata possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, perché non verrebbe in tal modo preservato il livello minimo di tutela richiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano.

Già in occasione di uno dei referendum sull'interruzione della gravidanza, questa Corte ha del resto dichiarato inammissibile la richiesta referendaria, richiamando la necessità di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione, con specifico riferimento al diritto alla vita (sentenza n. 35 del 1997).

5.4.– Non gioverebbe opporre – come fanno i promotori e alcuni degli intervenienti – che l'abrogazione dell'art. 579 cod. pen. richiesta dal quesito referendario, non essendo totale, ma solo parziale, garantirebbe i soggetti vulnerabili, in quanto resterebbero ancora puniti gli omicidi perpetrati in danno dei soggetti indicati dall'attuale terzo comma: e ciò tanto più alla luce del rigore con il quale la giurisprudenza ha mostrato sinora di valutare la ricorrenza dei presupposti di operatività della fattispecie meno gravemente punita dell'omicidio del consenziente.

Le ipotesi alle quali rimarrebbe circoscritta la punibilità attengono, infatti, a casi in cui il consenso è viziato in modo conclamato per le modalità con le quali è ottenuto, oppure intrinsecamente invalido per la menomata capacità di chi lo presta. Le situazioni di vulnerabilità e debolezza alle quali hanno fatto riferimento le richiamate pronunce di questa Corte non si esauriscono, in ogni caso, nella sola minore età, infermità di mente e deficienza psichica, potendo connettersi a fattori di varia natura (non solo di salute fisica, ma anche affettivi, familiari, sociali o economici); senza considerare che l'esigenza di tutela della vita umana contro la collaborazione da parte di terzi a scelte autodistruttive del titolare del diritto, che possono risultare, comunque sia, non adeguatamente ponderate, va oltre la stessa categoria dei soggetti vulnerabili.

In tutte queste ipotesi, l'approvazione della proposta referendaria – che, come rilevato, renderebbe indiscriminatamente lecito l'omicidio di chi vi abbia validamente consentito senza incorrere nei vizi indicati, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell'autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata – comporterebbe il venir meno di ogni tutela.

6.– Alla luce delle considerazioni svolte, deve quindi concludersi per la natura costituzionalmente necessaria della normativa oggetto del quesito, che, per tale motivo, è sottratta all'abrogazione referendaria, con conseguente inammissibilità del quesito stesso.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente), dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 15 dicembre 2021.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA